

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

(Provincia di CREMONA)

Verbale n. 10 del 22/04/2024

Oggetto: ***Parere sulla proposta di approvazione Pef e tariffe TARI anno 2024.***

Il Revisore

visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, commi 639-703, Legge n. 147/2013 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA);
- l'art 15-bis del DL 34/2019 e l'art 57-bis, comma 1, lettera b) del DL 124/2019 che hanno modificato la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- le modifiche proposte dal Servizio Tributi;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.);

considerato:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

- che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF);
- che tale Piano (PEF) è stato opportunamente predisposto dalla società Halley Informatica S.r.l., con sede legale in via circonvallazione, n. 131, 62024 - Matelica (MC) - P.IVA 0038435043, primaria società nel fornire questa tipologia di servizi.

richiamate:

- la delibera del C.C. n. 26 e 27 del giorno 27/06/2022, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono oggetto di approvazione il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 e le tariffe Tari anno 2022;
- l'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce necessario presupposto alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
- il costo complessivo di gestione del servizio per l'esercizio 2024, evincibile da piano finanziario, pari a Euro 283.607, in linea con quanto previsto nel PEF triennale 2022-2025;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Ragioneria;
- la dichiarazione di veridicità dei dati da parte del Legale rappresentante di Servizi Comunali SpA e del Responsabile dell'Area Economica;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Preso atto dei documenti sopra richiamati da cui si evince:

- il rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- il rispetto del requisito della completezza;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

ESPRIME

parere favorevole sulle proposte di deliberazione inerenti il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024 e le relative le tariffe

Brescia, 22 aprile 2024

IL REVISORE

Dott.ssa Claudia Sala


